



COMUNE DI ALI TERME

PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO SEGRETERIA

N.: 13/2014Reg. Ord.

ORDINANZA SINDACALE

ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA SULLA VIA A. DE GASPERI, NEL TRATTO COMPRESO TRA IL VICO II E IL CONDOMINIO "MAGGIORE", PER LA COLLOCAZIONE DEGLI STANDS PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DI INIZIO ESTATE – SAGRA DEL GELATO E DELLA GRANITA", CHE SI TERRÀ IL 21 E 22 GIUGNO PV.

VISTA la richiesta presentata in data 10.06.2014, prot. n° 4204 dal Sig. Rao Natale (n. a Messina l'11.09.1982), in qualità di Presidente pro-tempore dell'Associazione di Promozione Sociale Turistica Sportiva Culturale "ALIAS – Ali Azione Sviluppo" con sede in Ali (ME), Via Roma angolo Via Anime del Purgatorio snc – C.F.: 97090280831, tesa ad ottenere "l'utilizzo del lungomare di Ali Terme ... a partire dall'incrocio con la Via Marina-Vico II fino a Piazza Nino prestia per la disposizione di stand di allestimento per lo svolgimento della manifestazione di cui in oggetto per le giornate di sabato 21 giugno e domenica 22 giugno 2014": in particolare, dalle ore 14:00 di sabato 21 giugno e fino alle ore 02:00 di domenica 22 giugno 2014 e dalle ore 8:00 di domenica 22 giugno fino al termine della manifestazione, prevista per le ore 1:00 circa di lunedì 23 giugno 2014;

CONSIDERATO che la suddetta manifestazione richiamerà un notevole afflusso di partecipanti;

CONSTATATO che, in dipendenza di quanto sopra, si rende necessario e opportuno provvedere all'adozione di idonee discipline stradali temporanee di divieto di transito di tutti i veicoli, lungo il tratto di strada interessato, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'evento e contestualmente salvaguardare la sicurezza e la pubblica incolumità dei cittadini e dei partecipanti alla manifestazione in oggetto e la fluidità della circolazione stradale, si rende necessario che vengano istituite alcune prescrizioni;

VISTO il parere favorevole dell'Ufficio di Polizia Municipale, nota prot. n° 4204/500PM del 16.06.2014, con la quale si propone che sulla Via A. De Gasperi, nel tratto compreso tra il Vico II e il Condominio "Maggiore", vengano istituite alcune prescrizioni;

VISTI il D.Lgs. 30 aprile 1992 n°285, concernente la disciplina della circolazione stradale ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n° 267/00;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana,

ORDINA

PER TUTTE LE MOTIVAZIONI SOPRA ESPOSTE

ESCLUSIVAMENTE per le esigenze sopra riportate, e cioè dalle ore 14:00 di sabato 21 giugno e fino alle ore 02:00 di domenica 22 giugno 2014 e dalle ore 8:00 di domenica 22 giugno fino al termine della manifestazione, prevista per le ore 1:00 circa di lunedì 23 giugno 2014:

- **DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI** nel tratto compreso tra il Vico II e il Condominio "Maggiore";
- **DIVIETO DI TRANSITO** nel tratto compreso tra il Vico II e il Condominio "Maggiore";

SONO ESCLUSI DA TALI LIMITAZIONI:

- **E' CONSENTITO IL TRANSITO** esclusivamente ai possessori di garages ricadenti nell'area sopra specificata, ai veicoli a servizio delle Forze dell'Ordine, dei VV.FF. e ai mezzi di soccorso in emergenza e/o soccorso;
- **E', ALTRESI', CONSENTITO IL TRANSITO E LA SOSTA** ai mezzi d'opera necessari allo svolgimento della manifestazione, muniti di pass, e a quelli adibiti al trasporto di persone diversamente abili, fermo restando che la circolazione non metta in pericolo la sicurezza pubblica.

STABILISCE

- **CHE** l'Associazione di Promozione Sociale Turistica Sportiva Culturale "**ALIAS – Ali Azione Sviluppo**" con sede in Ali (ME), Via Roma angolo Via Anime del Purgatorio snc – C.F.: 97090280831, in qualità di ente organizzatore, dovrà avere cura di ripristinare lo stato dei luoghi e delle cose al termine della su citata manifestazione;
- **CHE** vengano fatti salve ulteriori autorizzazioni con prescrizioni tecniche da rilasciarsi da parte degli Uffici competenti e fatti salvi interessi di terzi.

AVVERTE

- **CHE** chiunque viola le norme contenute nella presente Ordinanza è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

DISPONE

- L'esonero del Comune da ogni responsabilità civile e penale per danni a cose e a persone conseguenti allo svolgersi della manifestazione;
- di informare della presente Ordinanza la cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Ali Terme nelle forme di legge per 15 giorni;
- di inviare copia della presente Ordinanza all'Ufficio di Polizia Municipale, al Responsabile dell'U.T.C. e alla locale Stazione dei Carabinieri;
- di notificare la presente ordinanza all'Associazione di Promozione Sociale Turistica Sportiva Culturale "**ALIAS – Ali Azione Sviluppo**", organizzatrice dell'evento;
- al personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art.12 del C.d.S., è demandato il compito di far rispettare la presente Ordinanza;
- i trasgressori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di legge

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Sicilia entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E' altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite nell'art. 74 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 16 Giugno 2014

IL SINDACO
di Ali Terme Marino

